



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

All. 1

Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di
Governò

LORO SEDI



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

AOO Politiche

Protocollo 0002198 del 13/05/2008

UOR:

T. 0286/0282



0002198 130508

Al Sig. Commissario del Governò
per la Provincia Autonoma di

TRENTO

Al Sig. Commissario del Governò
per la Provincia Autonoma di

BOLZANO

Al Sig. Presidente della Regione
VALLE D'AOSTA

AOSTA

Ai Sigg.ri Questori

LORO SEDI

e, p.c. Al Ministero degli Affari Esteri, DGPIEM
Ufficio V Centro Visti

ROMA

Al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali
- Dir. Gen. delle risorse umane e affari generali
Via Flavia 6

ROMA

- Direzione Generale dell'Immigrazione
Via Fornovo 8

ROMA

Al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
- Direzione Generale per il Coordinamento e lo
Sviluppo della Ricerca
Piazzale Kennedy n. 20

ROMA

All' Agenzia delle Entrate
- Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Via del Giorgione 159

ROMA



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Al Gabinetto del Sig. Ministro

SEDE

Al Dipartimento della P. S.
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere
Via Tuscolana 1558

ROMA

Oggetto: Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Inoltro telematico delle istanze di nulla osta ai sensi dell'articolo 27 del Testo Unico Immigrazione n. 286/98.

Nel richiamare le circolari n. 3/2005 e n. 1/2006 e di seguito alla circolare n. 23 del 8 novembre 2007 concernente le nuove modalità di inoltro delle istanze di nulla osta allo Sportello Unico per l'immigrazione, si informa che, a partire dal **19 maggio** p.v., sarà attiva anche la procedura informatizzata per la presentazione delle domande relative agli ingressi nei casi particolari di cui all'articolo 27 comma 1 e comma 1 bis del Testo Unico per l'Immigrazione.

Pertanto, non sarà più possibile accettare le istanze che non siano presentate con le nuove modalità.

Le procedure per la registrazione dell'utente e per l'invio delle domande - rinvenibili sul sito internet (www.interno.it) - sono identiche a quelle già ampiamente illustrate con la citata circolare diramata in occasione del decreto flussi non stagionali del 2007.

MODULISTICA

La modulistica per la presentazione della domanda è stata semplificata in considerazione delle peculiarità che caratterizzano la tipologia di tali istanze e di seguito si riportano le sigle che distinguono ciascun modello:



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

D per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 27, comma 1 lettera *a* del Testo unico (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea);

E per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 27, comma 1 lett. *b* T.U. (lettori universitari di scambio o di madre lingua);

F per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 27, comma 1 lett. *c* del Testo unico (professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico);

G per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 27, comma 1 lett. *d*, del Testo unico (traduttori e interpreti);

H per la richiesta di nulla osta al lavoro domestico, ai sensi dell'articolo 27, comma 1 lettera *e*, del Testo unico (collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico);

I per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 27, comma 1 lett. *f*, del Testo unico (persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato);

L per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 27, comma 1 lett. *g*, del Testo unico (lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati);



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

M per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 27, comma 1 lett. *i*, del Testo unico (lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della *legge 23 ottobre 1960, n. 1369*, e delle norme internazionali e comunitarie);

M 2 per la presentazione della comunicazione di ingresso di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 27, comma 1 bis, del Testo unico, introdotto con l'art. 5, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modifiche dalla legge di conversione 6 aprile 2007, n. 46 (da utilizzare nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera *i* del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea).

N per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato ovvero al lavoro "alla pari", ai sensi dell'articolo 27, comma 1 lettera *r*, del Testo unico (persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»);

O per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 27, comma 1 lettera *r-bis*, del Testo unico (infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private).

Ciascun modulo può essere utilizzato anche per richiedere il nulla osta a favore di stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato dell'Unione Europea.

ISTRUTTORIA

Il nuovo sistema di gestione consente di accelerare le procedure di trattazione delle pratiche in argomento in quanto i dati delle domande vengono acquisiti direttamente al momento della presentazione da parte degli utenti.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Complessivamente, il sistema di gestione è strutturato analogamente alle procedure di rilascio del nulla osta per lavoro subordinato, sia pure tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche di ciascuna tipologia di rapporto di lavoro.

Per l'individuazione delle istanze di volta in volta presentate ai sensi delle disposizioni in parola è sufficiente selezionare il criterio di ricerca Tipo pratica, disponibile tra le Funzioni rapide.

Si evidenzia che le comunicazioni presentate ai sensi dell'articolo 27 comma 1 bis, vengono per la prima volta consentite a seguito di particolari intese raggiunte con le altre amministrazioni interessate. Si tratta, infatti, delle comunicazioni inoltrate da parte del datore di lavoro committente di un contratto di appalto in base al quale lavoratori dipendenti di ditte (persone fisiche o giuridiche), residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, devono fornire una prestazione di servizi. Tale comunicazione comprende anche la dichiarazione del datore di lavoro comunitario, indicante i nominativi dei lavoratori da distaccare, la loro condizione di residenza e di lavoro. L'invio della comunicazione è finalizzato all'ottenimento del permesso di soggiorno. Pertanto, i lavoratori possono entrare in Italia senza necessità di visto di ingresso (se provenienti da Paesi comunitari in area Schengen) e devono presentarsi alla Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, esibendo ricevuta della trasmissione della comunicazione da parte del datore di lavoro. A tal fine, il sistema informatico dello Sportello Unico, non appena ricevuta la comunicazione in argomento, la trasmetterà via e mail al CEN di Napoli e al Centro Visti del Ministero per gli Affari Esteri per gli adempimenti di competenza.

Si precisa, inoltre, che a seguito di espresso quesito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con l'interpello che si allega in copia (all. 1), che la comunicazione in oggetto sia assimilabile ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che, in quanto tale, è esente dall'imposta di bollo.

ISTANZE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 27 BIS E 27 TER

Per quanto riguarda le istanze di ingresso e soggiorno per volontariato di cui all'articolo 27 *bis* (introdotto con il D. Lgs. n. 154/2007), la loro presentazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale che determina il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato, decreto che al momento non è stato emanato.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Analogamente, per le istanze di ingresso e soggiorno a fini di ricerca scientifica di cui all'art. 27 ter del T.U., (introdotto con il D. Lgs. n. 17/2008), nel richiamare quanto precisato con la circolare n. 1716 dell'11 aprile scorso, essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio u.s. il Decreto ministeriale 11 aprile 2008, Istituzione dell'elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca, che accolgono cittadini di Paesi terzi, ai fini della realizzazione di progetti di ricerca, sono state avviate le intese con le altre amministrazioni interessate per la definizione delle procedure di presentazione delle istanze.

Pertanto, al momento, il modello di istanza di ingresso ai sensi della lettera c del primo comma dell'articolo 27 comprende ancora l'ipotesi in cui lo straniero debba svolgere attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia.

PROTOCOLLI D'INTESA

Il protocollo generale d'intesa stipulato con le associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro, con le organizzazioni sindacali e le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 comma 2 del Testo Unico n. 286/98, nonché con i patronati, in occasione della presentazione delle istanze di nulla osta al lavoro per la gestione del decreto flussi 2007, consente agli operatori autorizzati di accedere al sistema e quindi di presentare le istanze oggetto della presente circolare: a tal fine, eventuali modifiche o integrazioni riguardanti gli accrediti degli operatori dovranno essere comunicate con le modalità già descritte con la circolare n. 23/07, più volte richiamata.

Si fa inoltre presente che, nel caso in cui enti o aziende di rilevante importanza per l'economia nazionale dovessero manifestare l'esigenza di presentare un considerevole numero di domande ai sensi delle disposizioni in argomento, sarà possibile stipulare apposito accordo con questo Ministero, così da poter essere autorizzate ad inviare un numero di istanze superiore a 5.

Si segnala che le procedure in argomento riguardano categorie di lavoratori di particolare interesse per il nostro Paese, sia per effetto di specifici impegni assunti con i Paesi terzi (come con il Giappone) che per l'esigenza di avvalersi delle particolari professionalità possedute dai lavoratori medesimi. Per tali ragioni, nel



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l' Immigrazione

richiamare quanto già evidenziato con la circolare n. 593 del 14 febbraio 2007, si chiede di prestare particolare attenzione ai fini della rapida definizione dell'istruttoria ed il rilascio del prescritto nulla osta per le istanze presentate ai sensi di tali disposizioni .

Si confida nella consueta puntuale osservanza delle indicazioni sopra riportate e nell'attività di diffusione che le SS. LL. vorranno attivare a livello locale, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione, con il coinvolgimento delle associazioni che si occupano di problematiche in materia di immigrazione, dei sindacati e dei patronati presenti sul territorio, al fine di assicurare che gli interessati utilizzino esclusivamente le nuove modalità di inoltro telematico delle domande.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Direttore Centrale
(Ciclosi)



Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Settore Fiscalità generale e indiretta
Ufficio Registro ed altri tributi indiretti

Roma,

10 MAR. 2008

MINISTERO DELL'INTERNO -
DIPARTIMENTO PER LE
LIBERTA' CIVILI
PIAZZA VIMINALE 1
00184 ROMA (RM)

e p.c. Direzione Regionale del Lazio
Via G.Capranesi, 60
Roma

Prot. n. 954-11474/2008

OGGETTO: Interpello 954-744/2007-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE
LIBERTA' CIVILI
Codice Fiscale 80215430580
Istanza presentata il 12/11/2007

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Ministero dell'Interno fa presente che il decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge n. 46 del 2007, ha modificato l'articolo 27 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), al quale è stato aggiunto il comma 1-bis, che prevede "Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone

fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro é sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione é presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno".

La comunicazione prevista dal comma 1-bis sopra riportato, sostituisce il precedente iter relativo all'ingresso dei lavoratori stranieri, consistente nella richiesta per il rilascio del nulla osta da parte del datore di lavoro. Una volta in Italia i lavoratori sono tenuti a chiedere il permesso di soggiorno secondo le ordinarie modalità.

Tanto premesso, si chiede di conoscere se la comunicazione di cui al comma 1 - bis dell'articolo 27 del DLgs. N. 286 del 1998, sia da assoggettare a imposta di bollo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il Ministero dell'Interno ritiene che la comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 1- bis del D.Lgs. n. 286 del 1998 può essere qualificata come dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, in quanto tale, esente dall'imposta di bollo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In riferimento al quesito in esame, in via preliminare si osserva che l'articolo 3 della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio per " *Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni,*

loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili".

Ai fini dell'applicazione della predetta norma, va chiarito che per "istanze, petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell'Amministrazione.." devono intendersi tutti quegli atti che, sotto qualsiasi forma sono indirizzati alle amministrazioni indicate nello stesso art. 3 per chiedere l'emanazione di una deliberazione in relazione ad un determinato oggetto, ovvero l'adozione di un provvedimento, oppure il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

Pertanto, sono da assoggettare all'imposta di bollo prevista dall'articolo 3 della tariffa in esame, le domande, petizioni e ricorsi presentati ai fini di cui sopra, mentre non sono compresi nella sfera di applicazione della norma in argomento quegli scritti che non hanno il carattere di istanze tese all'ottenimento di un provvedimento.

In merito alla fattispecie prospettata si precisa che la comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, contiene una serie di notizie (dati del committente, oggetto dell'appalto, dati dell'azienda comunitaria appaltatrice, dati del responsabile dell'appalto, dati del responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro) e di dichiarazioni (assunzione dei lavoratori stranieri in ossequio alle vigenti disposizioni di legge ed in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali), ma non anche la richiesta dell'adozione di un provvedimento ovvero del rilascio di un certificato.

Premesso quanto sopra, la scrivente ritiene che la comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, sia assimilabile alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Infatti, ai sensi del citato art. 47, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possono essere dichiarati stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, nonché stati, qualità e fatti relativi ad altri soggetti

di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza. Atteso ciò, si osserva che per tali dichiarazioni l'articolo 37, comma 1, dello stesso DPR n. 445 del 2000 prevede espressamente l'esenzione dall'imposta di bollo, regime, quest'ultimo, applicabile anche in riferimento alla comunicazione oggetto della presente istanza di interpello.

La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza di interpello presentata dal Ministero dell'Interno.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vincenzo Busa

